



CH-3003 Berna
UFSP

Ai titolari di un'autorizzazione all'esercizio
della professione/licenza d'esercizio

Foglio informativo

Obbligo di licenza per la manipolazione di radiazioni ionizzanti

Gentili Signore e Signori,

Vi è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio di una professione medica universitaria o una licenza d'esercizio.

Secondo l'articolo 28 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), è sottoposto all'obbligo di licenza per l'impiego di radiazioni ionizzanti chiunque fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti, chi utilizza sostanze radioattive o apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive e chi applica al corpo umano radiazioni ionizzanti e sostanze radioattive.

Se all'avvio della vostra attività doveste installare e/o mettere in esercizio un impianto medico a raggi X, vi preghiamo di presentare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) una domanda di licenza. Il relativo formulario, ma anche altri, sono disponibili sulla nostra pagina Internet <http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/index.html?lang=it> → Radioterapia e diagnostica medica → Formolari.

Teniamo a ricordarvi che l'installazione e l'esercizio di impianti a raggi X senza una licenza valida dell'UFSP sono vietati. È necessaria una licenza per ogni impianto a raggi X.

Rimaniamo volentieri a vostra disposizione per eventuali domande.

Distinti saluti

Divisione radioprotezione
Servizio di coordinamento licenze